

COMUNICATO

APPLICAZIONE ART. 74 E SS. DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009, RELATIVO ALLA FISSAZIONE DEL REGIME COMUNITARIO DELLE FRANCHIGIE DOGANALI E DELL'ART. 51 E SS. DELLA DIRETTIVA CE N. 132/2009. IMPORTAZIONI IN FRANCHIGIA DI MERCI DESTINATE A FRONTEGGIARE LA PANDEMIA COVID-19.

L'Agenzia comunica che, nelle more della Decisione della Commissione europea in merito all'applicazione della franchigia per i dazi e l'IVA all'importazione per le importazioni di merci destinate a fronteggiare l'emergenza COVID-19, con determinazione direttoriale del 101115 del 27/03/2020 ha disposto, con efficacia a far data dal 1° febbraio 2020 e fino all'emanazione della decisione della Commissione europea, la sospensione dei diritti i gravanti sulle merci, importate da Enti pubblici e a carattere caritativo o filantropico riconosciuti, per essere distribuite gratuitamente alle vittime della pandemia COVID19 (oppure per essere messe gratuitamente a disposizione delle medesime, pur restando di proprietà degli Enti considerati), nonché per le merci importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità.

La medesima determinazione dispone in ordine alle modalità di espletamento delle formalità doganali nel caso di specie, nell'ottica di facilitazione delle operazioni di sdoganamento.

Roma, 27 marzo 2020